Anno CXLII - Numero 10

Roma, 31 maggio 2021

Pubblicato il 31 maggio 2021

BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

MODUS

Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche da remoto dei Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e s.m.i., che contengono le disposizioni per l'elezione dei Consigli degli Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati;

Visto l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, rubricato "Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustzia", a norma del quale "Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine";

Vista la delibera del Consiglio Nazionale del 10 marzo 2021 con cui è stato approvato lo schema di Regolamento sulle elezioni con modalità da remoto dei Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati;

Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia, espresso in data 20 maggio 2021 (prot.17546.U), ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le elezioni dei Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati.

Art. 2
Piattaforma informatica

1. La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto al Collegio, da selezionare all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili all'ente medesimo.

2. L'operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.

3. Il sistema informatico fornito dall'operatore economico selezionato possiede almeno le seguenti caratteristiche:

a) contiene, per la gestione come sotto indicato, l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dal Collegio nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;

b) prevede una procedura che imponga l'uso di almeno due password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale e la seconda al referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;

c) consente l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle due password di cui sopra;

d) impone il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;

e) prevede la consegna di una scheda per l'espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per l'elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;

f) impone che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;

g) consente l'accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;

h) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire le attività previste dal comma 7 dell'art. 3, impedendo qualsiasi ulteriore

MODUS

accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali aventi ad oggetto l'impugnazione delle elezioni;

i) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;

j) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito tool consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;

k) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device.

Art. 3
Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell'avviso di convocazione di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.lgs.lgt. n. 382/1944.

Pertanto, il voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato.

2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.

3. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.

4. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, lett. d), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.

5. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.

6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.

7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al presidente del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Art. 4
Scrutinio e verbalizzazione

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con l'assistenza di due scrutatori, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs.lgt. n. 382/1944, e la collaborazione del referente tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

2. L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte del presidente del seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato ai sensi dell'art. 2 comma 2.

3. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del presidente del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente stesso.

Art. 5
Norme di rinvio, disposizioni transitorie e finali, entrata in vigore

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni dei Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri laureati di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e s.m.i, ivi incluse quelle in materia di insediamento degli organi eletti, con la conseguenza che i riferimenti ivi contenuti si intendono applicabili alle modalità di espressione del voto da remoto, tanto ed in quanto siano con esso compatibili, e non vi sia espressa deroga nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella pagina "Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti e istruzioni emanati dal Consiglio" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati, di cui sarà data contestuale comunicazione ai Collegi territoriali a mezzo posta elettronica certificata.

MODUS